

PENALE TRIBUTARIO

Acquisto simulato del fabbricato del marito: scatta il reato di sottrazione fraudolenta

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >



Condannata per il **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** anche la **moglie dell'imprenditore** che, nell'ambito di **una vendita simulata**, ha acquistato l'immobile del marito.

A queste conclusioni è giunta la **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. 23176 depositata ieri, **30 luglio**.

Il caso riguardava il **titolare di una ditta individuale** che, al fine di evadere le imposte sui **redditi e l'Iva**, si avvaleva di **fatture per operazioni inesistenti** e presentava tardivamente (oltre i previsti novanta giorni) la dichiarazione Iva e la dichiarazione dei redditi.

Inoltre, al fine di **sottrarsi al pagamento delle imposte alienava simpatamente alla moglie un appartamento con garage, unico bene a lui intestato**, rendendo, di conseguenza, la **procedura di riscossione coattiva inefficace**.

L'imprenditore veniva quindi **condannato per il reato di omessa dichiarazione** ([articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#)) e, unitamente alla moglie, per il **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** ([articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#)).

Alla moglie, tra l'altro, veniva **negata la fissazione della pena-base nella misura minima**, in considerazione del **valore non irrisorio delle imposte dovute dal coniuge**.

Avverso la sentenza della **Corte d'appello di Lecce** presentavano **ricorso sia l'imprenditore che la moglie, coimputata**.

Nello specifico, la moglie evidenziava la **mancata motivazione in ordine all'elemento**

psicologico del reato, posto che la Corte d'appello si era semplicemente limitata ad individuare le ragioni per le quali l'imprenditore avrebbe avuto interesse a vendere, senza invece approfondire la **posizione della moglie, colpevole soltanto di aver acquistato un immobile del coniuge**.

La Corte di Cassazione qualifica il **ricorso inammissibile**, essendo stata adeguatamente dimostrata la **fittizietà dell'operazione**, la quale si era conclusa con l'emissione, da parte della **moglie acquirente**, di un **assegno privo di provvista e mai posto all'incasso da parte del marito-venditore**.

È stata quindi confermata la **condanna della moglie a cinque mesi e dieci giorni di reclusione** per il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**.

Altro aspetto di interesse, analizzato sempre nell'ambito della sentenza in esame, riguarda il **rapporto tra il reato di omessa dichiarazione e quello di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti**.

La Corte di Cassazione a tal proposito ricorda che le **dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse**; la presentazione della dichiarazione oltre il suddetto termine, quindi, può configurare il reato di **omessa dichiarazione di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#)**.

Nel caso in cui in dichiarazione siano esposti **elementi passivi derivanti dall'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti non si configura invece il reato di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)**: la dichiarazione presentata oltre i novanta giorni, infatti, **non può avere nessuna conseguenza penale**, anche in considerazione delle previsioni di cui all'[articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998](#) che limita gli effetti della dichiarazione presentata oltre i termini a quelli "favorevoli" all'Amministrazione finanziaria.

La disposizione da ultimo citata, infatti, prevede, come noto, che "*Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta*".